



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Circolare n. 9 del 27/04/2009

NOVITÀ FISCALE: IVA PER CASSA E ADEMPIMENTI CONTABILI CONSEGUENTI

Con la imminente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del regolamento del Ministero dell'Economia troverà piena operatività una nuova disposizione fiscale contenuta nell'art. 7 del D.L. 185/2008 convertito nella Legge 2/2009.

QUADRO NORMATIVO

L'art. 7, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. con L. 28.01.2009, n. 2 ha esteso la disciplina delle operazioni soggette ad Iva ad esigibilità differita a tutte le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione.

SOGLIA PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME

Ai fini dell'adesione al regime, occorre che il cedente o prestatore abbia realizzato nell'anno solare precedente o, in alternativa, preveda di realizzare, in caso di inizio di attività, un volume d'affari non superiore a € 200.000. Il co. 4 del medesimo articolo prevede altresì il venir meno della possibilità di usufruire dell'opzione a partire dalle operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato tale limite. Per tali operazioni l'imposta si applicherà, dunque, secondo i criteri generali dell'esigibilità immediata.

CARATTERISTICHE DEL REGIME

L'esigibilità differita comporta che:

- le fatture vengano emesse ed annotate nei termini ordinari;
- l'imposta sia contabilizzata solo al momento dell'incasso del corrispettivo;
- la detrazione, per il cessionario o committente, possa essere esercitata solo quando il venditore/prestatore ha incassato il corrispettivo.

Il differimento dell'esigibilità del tributo è facoltativo per i soggetti che potranno applicare il nuovo regime. In concreto, quindi, tali soggetti potranno scegliere, anche per ciascuna operazione effettuata o per un gruppo di operazioni (come ad esempio, quelle nei confronti di un determinato cessionario o committente) se adottare o meno il differimento.

DECORRENZA

La decorrenza del regime è prevista a partire dalle operazioni effettuate dal giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale.

ESCLUSIONI

Oltre alla soglia relativa al volume di affari, il sistema di liquidazione dell'Iva per cassa è soggetta ad ulteriori limiti applicativi. L'art.1, co.2 del Decreto attuativo esclude, infatti, espressamente:

- i soggetti Iva che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta ad esempio quello per i produttori agricoli o quello per le attività di agriturismo, o per i rottami;
- le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'Iva applicando il sistema del reverse charge;
- le operazioni effettuate nei confronti dei privati.

INCASSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO

Nell'ipotesi di pagamento parziale del corrispettivo l'imposta diviene esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella misura risultante dalla proporzione fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

ANNOTAZIONI IN FATTURA

L'art. 1, co. 3 del Decreto obbliga i cedenti o prestatori che usufruiscono del differimento dell'esigibilità dell'imposta a farne espressa menzione nella fattura emessa, apponendo in essa uno specifico richiamo alla norma in questione. L'annotazione in fattura sarà: "IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA EX ART. 7 D.L. 185/2008 CONVERTITO NELLA LEGGE 2/2009".

Tale obbligo discende dalla necessità di far conoscere al destinatario della fattura che è correlativamente differito il suo diritto a detrarre l'imposta addebitata in via di rivalsa al momento del pagamento dell'imposta alla controparte. L'art. 7, D.L. 185/2008 specifica, peraltro, che, in mancanza della suddetta annotazione nella fattura, l'imposta si considera ad esigibilità immediata, con la conseguente possibilità per il destinatario di detrarre l'Iva anche prima del suo pagamento.


DURATA MASSIMA DEL DIFFERIMENTO DELL'ESIGIBILITA' DELL'IVA E LE NOTE DI VARIAZIONE

Il differimento dell'esigibilità non è peraltro illimitato: in ogni caso, infatti, decorso un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione, ove il pagamento non sia ancora intervenuto, il cedente o prestatore dovrà far confluire l'Iva sospesa nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre che comprende il giorno in cui l'anno è decorso. Allo stesso modo l'imposta risulterà detraibile per il cessionario/committente a partire da tale liquidazione.

Secondo l'Assonime (circolare n.12/2009) la scadenza del periodo annuale al termine del quale il regime dell'Iva per cassa cessa di applicarsi, produce effetti sulla possibilità di emettere note di variazione in diminuzione nelle ipotesi indicate dall'art. 26, D.P.R. 622/1973 (mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, ad esempio per risoluzione del contratto, per sopravvenuto accordo, per annullamento della fattura emessa per errore, ovvero per riduzione del corrispettivo), con la conseguenza che:

- il verificarsi delle ipotesi descritte prima del decorso annuale comporta il venir meno dell'operazione e dunque il non realizzarsi dell'esigibilità dell'imposta (in tali casi occorrerà, pertanto, effettuare nei registri Iva opportune rettifiche, apportando le necessarie annotazioni in diminuzione, con eventuale emissione di nota di credito a favore del cessionario)
- ove, invece, le circostanze indicate si realizzino decorso un anno dall'emissione della fattura, l'imposta si rende comunque esigibile e dovrà essere in ogni caso liquidata dal soggetto che ha emesso la fattura.

COME FUNZIONA L'IVA PER CASSA



Vi invitiamo a verificare con la Vostra Società di software la corretta procedura informatica per gestire le fatture in “sospensione d’imposta”.

**L’elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*